

Codice A1604B

D.D. 20 gennaio 2023, n. 31

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato Cascina del Piano - codice univoco TO-P-06424, ubicato nel Comune di Mercenasco (TO) e gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).



ATTO DD 31/A1604B/2023

DEL 20/01/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia del pozzo potabile denominato Cascina del Piano - codice univoco TO-P-06424, ubicato nel Comune di Mercenasco (TO) e gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - gestore d’Ambito nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 30/9/2022 ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 198 del 29/9/2022 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mmi.ii. del pozzo potabile denominato *Cascina del Piano* - codice univoco TO-P-06424, situato nel Comune di Mercenasco (TO) - dati catastali di ubicazione dell’opera di captazione: foglio di mappa n. 44, mappale n. 188.

L’area di salvaguardia del suddetto pozzo risulta attualmente perimetrata con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa.

Il pozzo è situato a Ovest del territorio comunale, in un’area che, dal punto di vista geomorfologico, corrisponde al settore sud-orientale dei rilievi laterali dell’anfiteatro morenico di Ivrea, a valle dello sbocco vallivo della Dora Baltea, nel quale si distinguono numerosi terrazzi alluvionali, dovuti alla fase lacustre dell’anfiteatro morenico. Ad ogni fase di ritiro glaciale corrisponde una fase lacustre nella zona interna all’anfiteatro morenico, la più imponente delle quali, verosimilmente, è quella che ha seguito il ritiro del ghiacciaio del Pleistocene medio: l’ipotesi più probabile è che il grande lago si sia svuotato abbastanza rapidamente in seguito all’incisione, da parte della Dora Baltea, della morena frontale nella zona di Mazzè, a Sud-Est di Mercenasco. Ampie superfici lacustri vennero così a trovarsi isolate e sempre meno alimentate: tra i relitti di queste fasi lacustri troviamo il lago di Candia, a Sud-Est di Mercenasco.

Dal punto di vista geologico, nell’area affiorano i depositi glaciali di età mindeliana e wurmiana, costituiti da materiali ghiaiosi e sabbioso-limosi localmente debolmente cementati. A più larga scala territoriale, il bacino intramorenico, al cui margine sono presenti i laghi di Candia e di Viverone, è

colmato da alluvioni meno recenti; i litotipi del substrato affiorano sui versanti vallivi, fino all'altezza di Ivrea-Banchette e appartengono a tre distinte unità tettoniche, la zona Sesia-Lanzo, la zona Ivrea-Verbanò e la zona del Canavese.

L'assetto stratigrafico del bacino intramorenico si caratterizza per le marcate irregolarità nell'andamento del substrato, che affiora nel settore centrale della piana, a Sud di Salerano, risultando invece a profondità elevate, superiori a quella delle indagini dirette disponibili, nel settore in esame. In corrispondenza del pozzo, a partire dal piano-campagna, vengono attraversati fino alla profondità di 50 metri i depositi limoso-sabbiosi con ghiaia e locali trovanti, depositi caotici, corrispondenti ai depositi glaciali; tra 50 e 150 metri viene attraversata una potente successione di depositi caratterizzati da alternanze di livelli limoso-argillosi e livelli ghiaioso-sabbiosi con locali ciottoli, corrispondenti ai depositi del Villafranchiano. A tale profondità si rinviene il letto della serie prevalentemente argillosa attribuita al Pliocene (alto strutturale), in cui sono presenti sottili e discontinui livelli clastici. I filtri del pozzo interessano esclusivamente il complesso Villafranchiano pliocenico, tra -140 e -236 metri di profondità.

Il pozzo - le cui caratteristiche sono desumibili dalla documentazione tecnica contenuta negli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza - è stato perforato nel 1991 fino a una profondità di 236 metri in un'area caratterizzata da depositi glaciali, attraversati per uno spessore di 50 metri dal piano-campagna; data la sterilità di tali depositi si esclude la presenza di una falda freatica. I filtri interessano esclusivamente il complesso Villafranchiano pliocenico tra -139,75 e -145 metri, tra -149,50 e -154,75 metri, tra -172,75 e -178 metri, tra -182,5 e -187,75 metri, tra -192,25 e -197,50 metri, tra -202 e -207,25, tra -216,25 e -220,75 metri e tra -225,25 e -230,30 metri di profondità, in corrispondenza di locali livelli sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi acquiferi all'interno di una facies prevalentemente argillosa, che contraddistinguono un acquifero profondo confinato. Il pozzo presenta inoltre un tratto cementato (con tampone impermeabile in argilla) di spessore fino a -76 metri dal piano-campagna, che esclude l'ipotesi di interferenza tra la falda superficiale e quelle profonde. La portata massima di esercizio è pari a 30 l/s.

Dalla consultazione della *Carta della base dell'acquifero superficiale*, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3/12/2012 quale strumento per la valutazione della conformità delle opere di derivazione di acqua sotterranea ai principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30/4/1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7/4/2003, n. 6, si evince che il pozzo si trova in un'areale esterno alla cartografia, precisamente nelle aree funzionali "*MCI: archi morenici*", ove la profondità massima orientativa per i pozzi per ritenerli in falda superficiale è stabilita in 65 metri dal piano-campagna: il pozzo risulta pertanto conforme ai disposti della normativa vigente, in quanto filtra esclusivamente le falde profonde.

Per determinare le caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero captato nonché per valutare la produttività e l'efficienza idraulica del pozzo, sono state realizzate, nel 2020, compatibilmente con le esigenze di gestione dell'acquedotto, una prova di portata in risalita e una prova a gradini. Data l'esigenza di mantenere in funzione il pozzo, l'esecuzione della prova di risalita è stata effettuata prima della prova di portata a gradini; inoltre, l'assenza di altri pozzi vicini da usare come piezometri non ha consentito una completa valutazione dei parametri idrodinamici della falda captata. Nell'area in cui è ubicato il pozzo, per quanto riguarda la soggiacenza della falda superficiale, si rileva un'assenza di dati e l'acquifero libero è caratterizzato da bassa permeabilità e da scarsa ricarica; per quanto riguarda la falda profonda, invece, le misure effettuate hanno determinato una soggiacenza di -108,63 metri di profondità dal piano-campagna. In questo settore, pertanto, si può escludere la presenza di una falda libera, in quanto il pozzo attraversa l'intero corpo morenico, pressoché sterile e privo di una falda superficiale; per quanto riguarda invece la falda profonda, non è possibile definire un'orientazione e una direzione di flusso preferenziale della stessa.

La proposta di definizione - individuata con il metodo *cronologico* e calcolata utilizzando il

software analitico WhAEM - è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di esercizio del pozzo, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo per 24 ore - pari a 30 l/s - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato molto basso, confrontando i risultati ottenuti dall'applicazione di diverse metodologie.

Non avendo informazioni circa la direzione di flusso della falda profonda e il gradiente idraulico, l'area di salvaguardia che ne è risultata risulta essere circolare e ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri attorno al pozzo, per una superficie di 314 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, per una superficie di 6.836 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, per una superficie di 13.423 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*CARTA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA - scala 1:2.000 e Elenco particelle catastali*", agli atti con la documentazione trasmessa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta il seguente quadro di contesto.

L'area di salvaguardia individuata ricopre aree boscate a prevalenza di latifoglie, più specificatamente castagneti e robinieti: non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006 non è risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui al relativo Allegato B. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino. Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree assimilate a bosco dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del d.lgs. 18/5/2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

Le zone di rispetto, ristretta e allargata, sono attraversate dal tratto terminale della via C.na del Piano, una strada di accesso a delle proprietà private, che prosegue come pista campestre, senza costituire un transito sistematico e significativo in termini di rischi correlati alla ricaduta di inquinanti aerodispersi e al dilavamento di sostanze antigelive, quindi non si ritiene che tale viabilità costituisca un centro di pericolo tale da dover prevedere interventi di messa in sicurezza.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", con nota in data 1/4/2022, ha trasmesso al Comune di Mercenasco (TO), all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile *Cascina del Piano* - codice univoco TO-P-06424, ubicato nel medesimo Comune di Mercenasco e gestito da S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Mercenasco (TO) - interessato dall'area di salvaguardia - visionata la documentazione trasmessa, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene

degli Alimenti e della Nutrizione, visionata la documentazione tecnica allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 27/5/2022, ha evidenziato che il pozzo in esame approvvigiona la zona di utenza dell'acquedotto pubblico di Strambino, Romano Canavese e Mercenasco e che l'acqua dello stesso non è sottoposta ad alcun trattamento di tipo chimico ma esclusivamente ad un trattamento di disinfezione con prodotti a base di cloro. Dall'esame dei risultati delle analisi di monitoraggio di cui l'Azienda dispone, emerge che l'acqua del pozzo nel periodo 2007-2020 è sempre risultata conforme ai valori di parametro chimici, chimico-fisici e microbiologici di cui al d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii..

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 1/6/2022, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha evidenziato alcune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, e in particolare:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- nelle zone di rispetto non devono essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
- per quanto riguarda la realizzazione di nuovi interventi edificatori, di nuova viabilità o di modifiche di tracciato della viabilità esistente, si dovrà fare riferimento alle indicazioni e alle prescrizioni dettate dalla normativa vigente (in particolare, commi 5 e 6 dell'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006);
- all'interno dell'area di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo di cui all'articolo 6 del regolamento 15/R/2006;
- l'area di salvaguardia dovrà essere anche recepita nello strumento urbanistico del comune interessato, il quale dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione dell'area stessa;
- qualora i terreni ricadenti nell'area di salvaguardia fossero destinati ad uso agricolo, è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute in uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia e presentato alla Città Metropolitana di Torino, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006;
- nel caso in cui le zone di rispetto venissero utilizzate per il pascolo di bestiame, l'articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 15/R/2006 vieta specificamente la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta, mentre il comma 1, punto m) vieta il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg per ettaro di azoto presente negli effluenti.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 42, in data 20/10/2022.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale

15/R/2006 recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”.

Atteso che l’area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l’utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che il pozzo potabile *Cascina del Piano* - codice univoco TO-P-06424, ubicato nel Comune di Mercenasco (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A., è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell’articolo 9 del regolamento 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 408 dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 “*Torinese*”, in data 2/12/2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell’area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull’aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell’ARPA e dell’ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; l’accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore e alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell’opera di presa e del manufatto contenente il pozzo;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità che attraversano l’area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall’articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica di eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento.

Vista la nota dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, in data 1/4/2022, con la quale è stata trasmessa al Comune di Mercenasco (TO), all’ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e all’ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell’area di salvaguardia del pozzo potabile *Cascina del Piano* - codice univoco TO-P-06424, ubicato nel medesimo Comune di Mercenasco e gestito da S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall’Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell’ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 27/5/2022 - prot. n. 0060412;

vista la nota dell’ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - in data 1/6/2022 - prot. n. 00050564;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 - "Torinese" n. 198, in data 29/9/2022, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 - "Torinese", in data 30/9/2022 - prot. n. 0003168/2022, di trasmissione degli atti della medesima proposta di definizione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2/2/2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";
- determinazione n. 900 del 3/12/2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi - legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7";

determina

a. L'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato *Cascina del Piano* - codice univoco TO-

P-06424, ubicato nel Comune di Mercenasco (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta nell'elaborato "*CARTA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA - scala 1:2.000 e Elenco particelle catastali*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

- b. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone - pari a 30 l/s - portata massima di esercizio prelevata in maniera continua dal pozzo.
- c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi alla zona di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, è vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree assimilate a bosco dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del d.lgs. 18/5/2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".
- d. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Mercenasco (TO) - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
 - garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa e del manufatto contenente il pozzo.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
 - alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela del punto di presa;
 - alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Mercenasco, affinché lo stesso provveda a:
 - recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della via C.na del Piano che ricade all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche del tracciato o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto


ristretta;

- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE
(A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato



CARTA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA
- scala 1:2.000 -

Elenco particelle catastali ricomprese nell'area di salvaguardia del pozzo potabile *Cascina del Piano* - codice univoco TO-P-06424 - Comune di Mercenasco (TO)

| AREA DI SALVAGUARDIA | COMUNE | FOGLIO | PARTICELLE | |
|-----------------------------|---------------|---------------|-------------------|--|
| ZONA di TUTELA ASSOLUTA | MERCENASCO | 44 | pro parte | 108, 189 |
| ZONA di RISPETTO RISTRETTA | MERCENASCO | 44 | complete | 133, 192 |
| | | | pro parte | 107, 108, 109 112, 113, 114, 115, 116, 117, 130, 133, 134, 187, 188, 192, 193, 219, 220, 233 |
| ZONA di RISPETTO ALLARGATA | MERCENASCO | 44 | complete | 194 |
| | | | pro parte | 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 130, 131, 132, 134, 135, 165, 187, 193, 208, 218, 219, 220, 223, 232, 233, 234 |